

Provincia  
di Milano



PARCO  
AGRICOLO  
SUD  
MILANO

**DELIBERAZIONE N° 46/09**

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

*Atti n. 270608/7.4/2008/448*

*Seduta del 17 dicembre 2009*

*Presidente* **GUIDO PODESTA'**

*Vice Presidente* **FILIPPO TOTINO**

*Vice Presidente* **JAVIER MIERA**

*Consiglieri* **ASSENTE BRUNA BREMBILLA** **ROBERTO MAGAGNA**

**ANTONIO FALLETTA** **CLAUDIO MAZZOLA**

**ETTORE FUSCO** **CAMILLA MUSCIACCHIO**

**GIOVANNI GOTTARDI** **GIUSEPPE RUSSOMANNO**

*Con l'assistenza del Segretario Generale Alfonso DE STEFANO*

*Su proposta del Presidente Guido PODESTA'*

**Oggetto:** Dichiarazione di Compatibilità ambientale per la realizzazione del Parco di divertimenti indoor ecologico con kartodromo in comune di Milano, via Corelli – Approvazione schema di convenzione tra Provincia di Milano Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e società Azienda Agricola Cascina Salesina S.r.l.  
*(Deliberazione immediatamente eseguibile)*

*Il Direttore Servizio Programmazione e Controllo del Parco Agricolo Sud Milano Arch. Rossana Ghiringhelli*

L'atto si compone di 9 pagine di cui 4 pagine di allegati, parte integrante.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. n.86 del 30.11.1983 “Piano regionale delle Aree regionali Protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art.1, comma 6, della L.R.n.11 del 28.02.2000 “Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”, che ha posto in capo alla Giunta Regionale l’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali;

Vista la L.R. n.16 del 16.07.2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”, capo XX sezione I inerente la “previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.7/818 del 03.08.2000 di approvazione definitiva del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”;

Vista la L.R.n.12 del 11.03.2005 “Legge per il governo del territorio”;

Vista l’istanza di autorizzazione paesaggistica prot. n. 295400 del 23/12/2008 presentata dalla società Azienda Agricola Cascina Salesina S.r.l., avente per oggetto la “Parco di divertimenti indoor ecologico con kartodromo” in comune di Milano, via Corelli, individuato in catasto al foglio 364, mappali 10 e 17, consistente nella installazione di una tensostruttura per un periodo temporaneo di massimo cinque anni;

Vista la nota del parco in data 02/02/2009, con la quale sono state richieste integrazioni all’istanza di Autorizzazione Paesaggistica, nonché la trasmissione della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco;

Vista la trasmissione delle integrazioni richieste e della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale in data 16/02/2009, prot. n. 32254;

Vista la nuova trasmissione di ulteriori integrazioni in data 08/05/2009, prot. n. 108141;

Vista la richiesta del Parco di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Commissione Paesaggistica con nota in data 23/07/2009 prot. n. 171211, in seguito alla valutazione del progetto dalla stessa Commissione in data 14/07/2009 con esito di compatibilità paesaggistica condizionata. Con stessa nota, in seguito all’istruttoria tecnica, è stato rilevata la necessità di approfondire e definire ulteriori aspetti;

Vista la trasmissione di nuovi elaborati in data 22/09/2009, prot. n. 204728, contenenti in parte il recepimento delle prescrizioni della Commissione Paesaggistica, nonché l’aggiornamento della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale;

Vista la trasmissione di ulteriori nuovi elaborati in data 05/11/2009, prot. n. 239263, contenenti il recepimento completo delle prescrizioni della Commissione Paesaggistica, aggiornamenti peraltro ininfluenti ai fini della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale trasmessa con nota precedente;

Considerata la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA), già citata, pervenuta in data 22/09/2009, prot. n. 204728, relativa all’intervento in oggetto, dalla quale si evince che in considerazione dei parametri sul sistema naturale ed antropico quale clima, atmosfera, ambiente idrico, suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio e uomo l’impatto complessivo previsto delle opere progettate risulta basso o trascurabile in

quanto la realizzazione del progetto non determina un impatto alto su nessuna componente ambientale e per nessuna delle fasi temporali individuate;

Vista la relazione tecnica predisposta dal funzionario del Parco Agricolo Sud Milano, dott. Carlo Guzzetti, in data 10/12/2009, Prot. n. 264873, in atti, da cui risulta che alla luce della normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e sulla scorta del progetto trasmesso si verifica la compatibilità rispetto i valori riconosciuti dal Parco. In particolare, nel contesto ambientale di queste aree di territorio agricolo e di verde di cintura urbana / Parco Forlanini, che per la loro collocazione intermedia tra l'agglomerazione dell'area milanese e i vasti territori agricoli di cintura metropolitana, essi costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna, l'intervento non altera il carattere orografico e morfologico del territorio, interferendo peraltro sull'identità e qualità paesistica rafforzandone la componente antropica per il periodo di installazione della tensostruttura. Altresì, ciò comporta la costituzione di un importante ambito verde fruibile che si ritiene compensativo della nuova funzione ludico-sportiva. Si mantiene pertanto la lettura d'insieme del territorio e la leggibilità del sistema, dove in continuità sono presenti altri impianti sportivi ed aree a verde fruibili;

Premesso che:

L'intervento in oggetto ricade all'interno del Parco Agricolo Sud Milano ed è regolamentato dall'art. 26 "Territori agricoli e verde di cintura urbana – Ambito dei piani di cintura urbana" e dall'art. 36 "Sub zone parchi urbani Impianti sportivi e ricreativi esistenti" delle N.T.A. del P.T.C. del Parco, approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto 2000.

In particolare, l'art. 26 comma 5 indica:

"Fino all'approvazione del piano di cintura urbana è ammesso l'ampliamento del 20% delle strutture edilizie residenziali e, previa dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 14, di quelle ad uso produttivo extragratico. **Fino all'approvazione del piano di cintura urbana le localizzazioni di aree per autodemolizioni e altre attrezzature di interesse generale, sono ammesse, previa dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14.** In pendenza delle procedure di approvazione dei piani di cintura urbana è rimessa agli strumenti urbanistici comunali la disciplina di dettaglio delle trasformazioni d'uso di edifici rurali che siano già dismessi dall'uso agricolo e non siano assoggettati alle disposizioni di cui agli artt. 38, 39, 40.";

L'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco indica le modalità di strutturazione ed approvazione della Convenzione relativa alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale;

Considerato che:

Nel progetto non sono previsti danni di tipo ecologico né paesaggistici considerato il contesto in cui si colloca la tensostruttura, ma sono state altresì previste dal progetto misure di mitigazione dell'impatto attraverso l'attuazione di opere a verde, quali:

- creazione di una fascia di vegetazione lungo il canale irriguo asciutto di pertinenza dell'area di progetto con la piantumazione di impianti arborei ed arbustivi autoctoni in grado di implementare il valore ecologico non solo dell'area ma di tutto il contesto paesaggistico in cui ricade;
- realizzazione di filari e gruppi arborei che garantiscono un inserimento paesistico ambientale della struttura.

Visto il parere espresso dal Direttore programmazione e controllo del Parco Agricolo Sud Milano, arch. Rossana Ghiringhelli, in data 15/12/2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'orientamento degli Enti locali);

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari, e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Richiamato il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.20774/1198/91 del 23.07.1991;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di enti per legge interessati;

Vista l'urgenza legata all'imminente scadenza dei termini validi per l'esame della pratica, si propone di approvare la **Delibera immediatamente eseguibile**;

Udito il Relatore;

Con voti favorevoli 10 ,contrari\_\_\_//\_\_\_\_\_,astenuti\_\_\_//\_\_\_\_\_ espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare i contenuti dello schema di Convenzione redatto ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco, allegata quale parte integrante della presente deliberazione, da stipularsi tra Provincia di Milano Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, relativo ai contenuti della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale (DCA) predisposta ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione Parco di divertimenti indoor ecologico con kartodromo in comune di Milano, via Corelli, individuato in catasto al foglio 364, mappali 10 e 17 e certificarne la conformità al PTC;
2. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statuarie e regolamentari dell'Ente;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano il presente provvedimento, unitamente allo schema di Convenzione ed allo studio interdisciplinare, sarà depositato in libera visione presso gli Uffici del Parco per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal giorno di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio;
4. di dare altresì atti che, nei successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nei termini, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano;
5. di ritenere approvato in via definitiva il presente schema di Convenzione qualora non vengano presentate osservazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, demandandone la stipulazione al Dirigente competente;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Azienda Cascina Agricola Salesina s.r.l., con sede in via Salesina n. 71 Milano;
7. di dare atto che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal suddetto ricevimento, ai sensi del D.P.R. del 24/11/1971 n. 1199;
8. di delegare il Facente Funzione Direttore del Parco Agricolo Sud Milano alla stipula della Convenzione in oggetto.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

La proposta di **immediata eseguibilità** è approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria

IL DIRETTORE CENTRALE  
POLITICHE FINANZIARIE  
DI BILANCIO

Data.....


Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL DIRETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO  
Arch. Rossana Ghiringhelli


Data 15/12/2009

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE



### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

- ★ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- ★ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI  
dell'art. 14 delle N.T.A del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano  
DGR 03.08.2000 - n. 7/818**

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI DIVERTIMENTI INDOOR ECOLOGICO CON  
KARTODROMO - DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**

Richiamata la procedura dell'art. 14 delle N.T.A del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano DGR 03.08.2000 - n. 7/818, relativa alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, prevista nel caso in esame dal comma 5 dell'art. 26 delle N.T.A del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, in quanto l'intervento si configura come attrezzatura di interesse generale:

**TRA**

La Provincia di Milano, Ente Gestore del Parco Regionale Agricolo Sud Milano, con sede in via Vivaio n. 1 Milano (CF / P.IVA 02120090150), in questo atto rappresentata dal Facente Funzione Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dott.ssa Cinzia Secchi

**E**

La Sig.ra Emily Perry Taussig in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Cascina Salesina S.r.l., con sede in via Salesina n. 71 Milano (CF / P.IVA 05234950961), autorizzata alla firma del presente atto;

**STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- La società **AZIENDA AGRICOLA CASCINA SALESINA Srl** intende realizzare un Parco di divertimenti indoor ecologico con kartodromo nel compendio di Cascina Salesina a Milano, individuato in catasto al foglio 364, mappali 10 e 17;
- Titolare del diritto di superficie per tutta l'area d'intervento progettuale è la società So.Se.M.I s.r.l. con sede legale in via Rogoredo n. 128, Milano;
- L'area d'intervento che copre parte del compendio di cascina Salesina si estende per circa 100.000 mq, nella parte occidentale del comune di Milano, lungo la via Corelli, nei pressi del Parco Forlanini;
- L'area ricade nei limiti del Parco Agricolo Sud Milano istituito con Legge Regionale n. 24 del 23/04/1990 per il quale il Consiglio Provinciale di Milano in data 20/10/1993 ha adottato il relativo Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) relativo al predetto Parco;
- Tale area è inclusa nel P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e azionata come "Territori agricoli e verde di cintura urbana - Ambito dei piani di cintura urbana" di cui all'art. 26 delle N.T.A. e "Sub zone parchi urbani Impianti sportivi e ricreativi esistenti" di cui all'art. 36 delle N.T.A.;
- Il progetto proposto prevede la realizzazione di un Parco di divertimenti indoor ecologico con kartodromo costituito da una tensostruttura temporanea e mobile, studiata attentamente in base a criteri ecologici e di sostenibilità. All'interno dell'area di intervento verrà realizzata una sorta di mini autodromo, adatto a piccoli ed adulti, arricchito da spazi di servizio, spogliatoi, sala congressi, aree espositive, ristorazione. Il kartodromo si presta ad ospitare, oltre che le vere e proprie competizioni, attività di istruzione stradale, coinvolgendo i bambini delle scuole dai 12 ai 18 anni che, fin dai banchi di scuola, potranno imparare sia a livello teorico che a livello pratico il rispetto delle regole stradali ed il comportamento alla guida;

- La caratteristica principale dei kart è l'utilizzo di un innovativo motore elettrico che garantisce l'esclusione di qualsiasi emissione nociva, l'assenza di qualsiasi impatto di rumorosità e l'emissione di qualsiasi sorta di inquinante di tipo acustico ed ambientale. Inoltre tale motore, di nuova concezione, è alimentato da batterie non inquinanti ed ecologiche che ne garantiscono la compatibilità ambientale;
- Il progetto complessivamente comprende una superficie di 100.000 mq, di cui 7800 mq occupati dalla tensostruttura ed i rimanenti destinati a verde, sport e arredo. La realizzazione di un'area fruibile da tutta la cittadinanza arricchito da un percorso ciclopedonale ad anello per tutti gli sportivi si pone come motore generatore di una nuova identità territoriale e sociale di tutto il contesto;
- La tensostruttura ha una dimensione di circa 128 m. in lunghezza, 78 m. in larghezza e 18m. in altezza, con pali di sostegno che raggiungono circa i 18 m. L'altezza è stata studiata come la minore possibile. La finitura superficiale del tendone sarà con materiale PVC di riciclo non riflettente con tinta color panna;
- L'accessibilità è garantita da via Corelli e da via Salesina, mentre i parcheggi fruibili sono previsti dall'ingresso da via Salesina verso l'area di intervento. Durante le manifestazioni o eventi di particolare importanza, resterà a disposizione il parcheggio Linate Parking, interno all'area di proprietà, posizionato lungo Viale Forlanini;
- Nella Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, redatta sulla base di uno studio interdisciplinare da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria, si rileva che sono previsti i seguenti effetti sul sistema naturale ed antropico, in particolare:
  - clima: non previsti;
  - atmosfera: minime conseguenze durante le fasi di realizzazione delle opere;
  - ambiente idrico: non previsti;
  - suolo e sottosuolo: temporanea copertura superficiale;
  - flora e fauna: inesistenti durante la realizzazione in quanto l'area è già antropizzata. Durante l'esercizio il sistema ambientale verrà implementato ed articolato in modo da offrire una migliore qualità ecologica ed un potenziamento della biodiversità, aumentando l'incremento della fauna presente e potenziale;
  - paesaggio: incidenza determinata dalle dimensioni della tensostruttura, peraltro mobile e temporanea ma in grado di assumere una particolare valenza sportiva per il relax ed il tempo libero;
  - uomo: relativamente alle attività sociali, economiche e della salute, non si presentano aspetti negativi;
- Nella Dichiarazione di Compatibilità Ambientale si afferma che l'impatto complessivo delle opere progettate risulta basso o trascurabile, in quanto la realizzazione del progetto non determina un impatto alto su nessuna componente ambientale e per nessuna delle fasi temporali individuate;
- Nel progetto non sono previsti danni di tipo ecologico ambientale derivanti dalla realizzazione della tensostruttura, ma sono state altresì previste dal progetto misure di mitigazione dell'impatto attraverso l'attuazione di opere a verde, quali:
  - creazione di una fascia di vegetazione lungo il canale irriguo asciutto di pertinenza dell'area di progetto con la piantumazione di impianti arborei ed arbustivi autoctoni in grado di implementare il valore ecologico non solo dell'area ma di tutto il contesto paesaggistico in cui ricade;
  - realizzazione di filari e gruppi arborei che garantiscono un sicuro inserimento paesistico ambientale della struttura. Tali filari sono selezionati secondo i criteri dettati dalle norme del Parco Agricolo. Si specifica che nonostante l'area non sia soggetta a quarantena dovuta dalla presenza del tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*), insetto alloctono particolarmente dannoso per il patrimonio arboreo lombardo, sono state affrontate le scelte botaniche anche in considerazione di questo problema;
- La localizzazione dell'intervento si situa in ambito di Parco Forlanini che svolge un ruolo di forte attrazione di utenti, in quanto presenta caratteristiche sociali e fruibili;
- L'intervento è inoltre finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione del paesaggio esistente attraverso un mix funzionale che arricchisce la qualità del luogo, aprendo alla cittadinanza un ambito prima chiuso in se stesso, recuperandone l'identità e la fruibilità, nonché garantendo un miglioramento di vita sociale;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

#### **Articolo 2 (Conformità)**

il Parco Agricolo Sud Milano consente la realizzazione del Parco di divertimenti indoor ecologico con kartodromo, ritenendolo conforme alla normativa vigente, compresa la disciplina del Parco applicabile al caso di specie;

#### **Articolo 3 (Obblighi)**

La società Azienda Agricola Cascina Salesina S.r.l. si impegna a realizzare le opere di seguito descritte:

- adottare tutti i dispositivi tecnici descritti nella Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per salvaguardare clima, atmosfera, ambiente, suolo, sottosuolo, flora e fauna;
- realizzare una fascia di vegetazione lungo il canale irriguo asciutto con la piantumazione di impianti arborei ed arbustivi autoctoni in grado di implementare il valore ecologico non solo dell'area ma di tutto il contesto paesaggistico in cui ricade ed una serie di filari e gruppi arborei che garantiscono un inserimento paesistico ambientale della struttura. In particolare si impegna a realizzare l'area boscata che occuperà una superficie di circa 2520 mq. (che includa non meno di 150 alberi e 250 arbusti), il prato alberato (che includa non meno 520 alberi e 520 arbusti) che si svilupperà su 52550 mq. e filari alberati per un'estensione di circa 2150 m. totali (minimo 210 piante);
- rispettare le prescrizioni rese nell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, artt. 146 e 159 e l.r. n.12/2005, art. 80, comma 5;

#### **Articolo 4 (Durata)**

La presente Convenzione ha durata di anni cinque salvo diverse esigenze che potrebbero scaturire dalle parti;

#### **Articolo 5 (Garanzie fideiussorie)**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, di realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione, consegnerà al Parco, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, fideiussioni bancarie o assicurative stimate in Euro 20.000,00 (ventimila/00), come dall'art. 13 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco.

Si dà atto che le fideiussioni avranno durata fino alla scadenza della presente Convenzione. La fideiussione prestata deve contenere la clausola che L'operatore obbligato, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio annuale, deve consegnare alla società garante l'originale della polizza restituitole dall'Ente garantito con autorizzazione di svincolo, oppure apposita dichiarazione liberatoria dello stesso;

#### **Articolo 6 (Trasferimento degli obblighi convenzionali)**

L'Operatore si impegna, in caso di trasferimento anche parziale della proprietà delle aree interessate dall'intervento a porre a carico degli aventi causa, mediante specifica clausola di richiamo da inserire nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.



Per quanto concerne le garanzie, l'Operatore dovrà trasferire ai successori ed aventi causa tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, con la prestazione da parte dei nuovi obbligati delle medesime garanzie già prestate dall'Operatore. Con l'assunzione degli obblighi stessi da parte dei terzi acquirenti e la presentazione delle relative garanzie, l'Operatore sarà liberato e le garanzie dello stesso prestate, saranno parimenti liberate; in caso contrario resterà ferma la responsabilità diretta dell'Operatore;

#### **Articolo 7 (Spese e oneri)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dell'Operatore, che per quanto attiene alle tasse di registrazione chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente;

#### **Articolo 8 (Clausola arbitrale)**

Le parti convengono che ogni interpretazione e decisione in ordine al tenore ed all'efficacia della presente Convenzione venga effettuata da parte di un collegio arbitrale costituita da tre membri, due dei quali di nomina da parte dell'Ente Parco Regionale Agricolo Sud Milano e da parte della società Azienda Agricola Cascina Salesina Srl, ed il terzo in comune accordo o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Milano,

Il Facente Funzione Direttore del  
Parco Agricolo Sud Milano  
Dott.ssa Cinzia Secchi

La società Azienda Agricola Cascina  
Salesina S.r.l.